



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 15 e 16 maggio 2011

Normativa sulla “par condicio” per le radio e le TV locali

Le disposizioni contenute nel presente “vademecum” entreranno in vigore contestualmente alla data di convocazione dei comizi elettorali (31 marzo 2011) e rimarranno in vigore sino al 13 maggio 2011

1) TRASMISSIONI DI COMUNICAZIONE POLITICA (articolo 8 della Delibera AGCOM n. 80/11/CSP)

Definizione:

ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (art. 2 lett. c del codice di autoregolamentazione).

Modalità:

- i programmi di COMUNICAZIONE POLITICA devono consentire parità effettiva di condizioni tra soggetti competitori anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione;
- le trasmissioni di COMUNICAZIONE POLITICA sono collocate in CONTENITORI con cicli a cadenza quindicinale tra le 7.00 e le 24.00 per le tv e tra le 7.00 e l'1.00 del giorno successivo per le radio;
- i CALENDARI delle trasmissioni **devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom** che ne informa l'Autorità ed ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto organo;
- l'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In questo caso, nella trasmissione si deve dare comunicazione delle assenze;
- ai programmi di comunicazione politica possono partecipare giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto;
- la parità di condizioni deve essere garantita ai soggetti politici individuati all'articolo 8 della delibera AGCOM n. 80/11/CSP, ossia:

I - Dalla data di convocazione dei Comizi elettorali (31/03/2011) alla data di presentazione delle candidature (16.04.2011), sono soggetti politici:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali da rinnovare;

b) le forze politiche diverse da quelle della lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

II - Dalla data di presentazione delle candidature (16/04/2011) e quella di chiusura della campagna elettorale (13/05/2011):

a) le liste o le coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco nei comuni da rinnovare;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e per i Consigli comunali in comuni capoluogo di provincia;

2) PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Definizione: s'intende per programma d'informazione il telegiornale, il giornale radio, il notiziario, o altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, **caratterizzato dalla correlazione ai temi di attualità e della cronaca** (art. 2, comma 1, lett. B del Codice di autoregolamentazione).

Disposizioni (articolo 15 della delibera AGCOM n. 80/11/CSP)

nei programmi d'informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione, le emittenti locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista.

A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione, e salvaguardando comunque il rispetto delle persone.

In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

3) DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – Legge 28/2000, art. 9

“Dall'entrata in vigore dalla Par condicio coincidente con la data di convocazione dei comizi elettorali (31/03/2011) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (16/05/2011) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche “di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Il divieto contenuto nel citato articolo **fissa un principio finalizzato ad assicurare un comportamento neutrale delle Pubbliche Amministrazioni nel corso delle campagne elettorali** che sostanzialmente dovrebbe concretizzarsi in una forma di silenzio dei soggetti pubblici in ordine a tutte quelle forme di attività che possono incidere sulle libere scelte da parte degli elettori.

A tale divieto risulta estranea, per espresso disposto normativo, **unicamente l'attività di comunicazione espressa in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali pubbliche.**

La normativa non ha predeterminato il contenuto analitico di tale forma di comunicazione, ma ha indicato solamente il **presupposto (indispensabilità), la forma (impersonale) ed il fine (assolvimento delle funzioni istituzionali)**:

- a) l'essenzialità o l'indispensabilità consiste nel fatto che, senza il compimento delle attività programmate, l'amministrazione potrebbe vedere pregiudicato il buon andamento della vita amministrativa;
- b) l'impersonalità presuppone l'assenza di ogni riferimento nominativo a soggetti preposti a cariche pubbliche o ad uffici pubblici;
- c) la presenza del fine postula l'attinenza dell'attività ai compiti ed alle funzioni istituzionalmente proprie dell'amministrazione.

4) TRASMISSIONE DEI MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI (art. 10 delibera Agcom n. 80/11/CSP)

Modalità:

- I MAG possono essere trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive locali (dalla data di presentazione delle candidature alla chiusura della campagna elettorale) previo sorteggio del Corecom per l'ordine di messa in onda.
- I MAG hanno autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori (massimo 4 contenitori al giorno, ciascuno con un minimo di 3 messaggi).
- Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.
- Ogni MAG, per tutta la sua durata, reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
- DURATA: da 1 a 3 minuti per le TV, da 30 a 90 secondi per le radio.

cosa devono fare le EMITTENTI

Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali (ossia entro il **05/04/2011**) le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito devono:

- comunicare al Corecom che intendono trasmettere MAG (messaggi gratuiti) per le elezioni provinciali e comunali, utilizzando il modello MAG/1/EPC disponibile nel sito del Corecom o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (www.regione.veneto.it/corecom o www.agcom.it);
- diffondere almeno una volta nella fascia di maggior ascolto un comunicato sull'intenzione di mettere a disposizione spazi per i MAG;
- inviare il comunicato di cui sopra al Corecom, che ne informa l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- Trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti dei soggetti politici richiedenti **solo dopo il sorteggio per l'ordine di trasmissione effettuato dal Corecom.**

Cosa fa il CORECOM:

- riceve le richieste di emittenti e soggetti politici
- invia tempestivamente l'elenco delle emittenti all'Autorità che lo pubblica nel proprio sito. L'elenco sarà consultabile anche nel sito del Corecom (www.regione.veneto.it/corecom)

- dopo la presentazione delle candidature, e non appena in possesso dei dati relativi ai soggetti politici forniti dalla Corte D'Appello e dalla Prefettura, sorteggia l'ordine di trasmissione dei messaggi.

Cosa fanno i SOGGETTI POLITICI:

Fino al giorno di presentazione delle candidature (16/04/2011) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, **contestualmente alle Emittenti e al Corecom**, le proprie richieste, indicano il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tal fine possono usare i modelli MAG/3/EPC disponibili nel sito del Corecom e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (www.regione.veneto.it/corecom o www.agcom.it); i messaggi possono essere al massimo due al giorno per soggetto politico.

6) MAP (messaggi autogestiti a pagamento) (art. 13 delibera Agcom n. 80/11/CSP; art. 6 codice autoregolamentazione)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura della campagna elettorale (mezzanotte di venerdì 13.05.2011), le emittenti possono trasmettere MAP con le modalità previste all'art. 13 della delibera Agcom n. 80/11/CSP e dall'art. 6 codice autoregolamentazione.

7) DISPOSIZIONI PER LA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

COSA DEVONO FARE GLI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (art. 19 delibera Agcom 80/11/CSP)

Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali (31/03/2011):

- gli editori che intendono diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni (mezzanotte di venerdì 13/05/11) nelle forme ammesse dalla legge 28/2000, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Il **comunicato preventivo** deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione che per modalità grafiche e deve precisare le condizioni generali dell'accesso.

8) SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

(articolo 8 legge 28/2000; art. 22 Delibera AGCOM n. 80/11/CSP)

- **Nei 15 giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto** è vietato rendere pubblici o diffondere risultati, anche parziali di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.

- Nel periodo disciplinato dalla delibera n. 80/11/CSP, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli artt. Dal 6 al 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

9) VIGILANZA E SANZIONI (art. 23 e 24, delib. Agcom n. 80/11/CSP)

La vigilanza e l'accertamento di eventuali violazioni della normativa da parte delle emittenti locali e nelle trasmissioni regionali del servizio pubblico (RAI) sono esercitate dal Corecom.

Ciascun soggetto politico interessato può denunciare le presunte violazioni entro il **termine perentorio di 10 giorni dal fatto**, anche a mezzo fax, inviando una comunicazione a tutti i destinatari seguenti:

- Corecom
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
- Emittente
- Guardia di Finanza

Il Corecom procede, entro 24 ore dalla pervenuta segnalazione, ad effettuare l'istruttoria, se del caso a contestare i fatti, ad acquisire eventuali controdeduzioni ed eventualmente a convocare le parti per giungere ad una soluzione condivisa (adeguamento compositivo entro le 48 ore successive). In caso di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio, trasmette gli atti all'Autorità, formulando le proposte per i provvedimenti di competenza e le eventuali sanzioni.

=====

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".

2

Decreto 8 aprile 2004 "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313."
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004).

3

Delibera AGCOM n. 80/11/CSP "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011

=====

SITI UTILI

www.regione.veneto.it/corecom nella pagina internet del Corecom, al link “par condicio”, o “in primo piano” si possono trovare riferimenti normativi, modelli per le domande, informazioni sulla propaganda elettorale e la par condicio.

www.agcom.it

NUMERI UTILI

CORECOM VENETO

Cannaregio 23 – Fondamenta S. Lucia

Tel. 041-27943351 – 4353 – Fax 041-2794358/4350

Mail: corecom@regione.veneto.it

parcondicio@regione.veneto.it